

Maggio 2019

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di maggio 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

IMU e TASI - Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D2
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d'affari superiore a 400.000 euro.
Riscossione - Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo "6494" – art. 9 bis, del D.L. n. 50/2017
ISA – Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale all'annualità in corso al 31 dicembre 20183
Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata
Definizione agevolata delle controversie tributarie - Art 6 e art 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 - Risposte a quesiti
Definizione agevolata delle irregolarità formali - Art. 9 del D.L. n. 119/2018 – Chiarimenti
Corrispettivi giornalieri – Operazioni esentate dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973
Visto di conformità infedele. Art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997 - Chiarimenti 15





Maggio 2019

IMU e TASI - Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 maggio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 2019, ha aggiornato, per l'anno 2019, i coefficienti per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'IMU e della TASI.

In particolare, i coefficienti in esame sono utilizzati ai fini della determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Con Risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate, ha fornito un parere in risposta a più richieste di chiarimento ricevute in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015, con riferimento alle modalità di determinazione del volume d'affari superiore a 400.000 euro, il cui superamento comporta l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1°luglio 2019.

In particolare, i chiarimenti richiesti attengono all'ipotesi in cui il contribuente svolga più attività, di cui solo alcune riconducibili a quelle previste dall'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, nonché all'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel 2019.

In particolare, il richiamato art. 2, comma 1, ha disposto che, a partire dal 1°gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni individuate all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate), memorizzano e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il suddetto obbligo è tuttavia anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti che hanno un volume d'affari superiore ai 400.000 euro annui.

Ebbene, il documento di prassi esaminato, dopo aver richiamato l'art. 20 del D.P.R. 633/1972 in base al quale per volume d'affari deve intendersi quello





Maggio 2019

complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività eventualmente esercitate, ha chiarito che per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018 e che le attività iniziate nel 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.

Riscossione - Modello F24 - Ridenominazione del codice tributo "6494" - art. 9 bis, del D.L. n. 50/2017.

Con Risoluzione n. 48/E dell'10 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la ridenominazione del codice tributo "6494" già denominato "Studi di settore – adeguamento IVA" ed utilizzato per consentire il versamento integrativo dell'IVA dovuto a seguito dell'adeguamento del volume d'affari a seguito dell'applicazione degli studi di settore.

A seguito della soppressione degli studi di settore e dell'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per effettuare il versamento integrativo dell'IVA, tramite modello F24, dovuto per l'adeguamento del volume d'affari ai predetti indici sintetici di affidabilità fiscale, il codice tributo suddetto viene così ridenominato:

• "6494" denominato "ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale – Integrazione IVA".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" indicando, come anno di riferimento, l'anno di imposta per il quale si effettua l'integrazione, espresso nel formato "AAAA".

La Risoluzione in commento precisa, inoltre, che il suddetto codice tributo "6494" è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell'IVA dovuto per l'adeguamento del volume d'affari relativo agli anni di imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.

ISA – Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale all'annualità in corso al 31 dicembre 2018.

Con Provvedimento 10 maggio 2019, n. prot. 162200/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 10 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate, ha stabilito, per il periodo di imposta 2018, l'ambito di applicazione





Maggio 2019

dei benefici premiali di cui all'art. 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017.

In particolare, il punto 2 del Provvedimento in esame, ha stabilito quanto segue:

- per i contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
 - 1. 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2019;
 - 2. 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e IRAP, maturati nel periodo di imposta 2018.
- per la medesima categoria di contribuenti, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per i crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

Il successivo punto 3 del Provvedimento in esame ha previsto:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia, sulla richiesta del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8, per crediti di importo non superiore ai 50.000 euro annui;
- per la medesima categoria di contribuenti è altresì previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione di garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre mesi dell'annualità 2020, per crediti di importo non superiore ai 50.000 euro annui.

Ai sensi del punto 4 del Provvedimento in commento sono esclusi dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/1994 i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018.

Per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018, è invece prevista l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1073, e all'art. 54, comma 2, secondo



Maggio 2019

periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

Inoltre, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018, è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, l'art. 4 in esame ha previsto l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione tuttavia che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Da un punto di vista strettamente operativo, il punto 5 del Provvedimento esaminato ha evidenziato che nell'ipotesi in cui il contribuente interessato dai benefici suindicati, consegua redditi di impresa e anche di lavoro autonomo, per poter accedere ai benefici stessi dovrà applicare gli ISA di entrambe le categorie reddituali.

Con il Provvedimento in esame, inoltre, sono individuati i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle Entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Nello specifico, il punto 6 del Provvedimento ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata.

Con Decreto 10 maggio 2019, pubblicato sulla G.U. n.120 del 24 maggio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 400 euro potrà essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Definizione agevolata delle controversie tributarie - Art 6 e art 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 - Risposte a quesiti.

Con Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito





Maggio 2019

ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dalle strutture territoriali in merito alla definizione delle liti fiscali pendenti introdotta dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018.

Nel punto 1, l'Agenzia delle Entrate passa in rassegna alcuni quesiti relativi agli atti oggetto delle liti definibili.

Innanzitutto, nel punto 1.1 è stato chiarito che le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'art 6, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti.

Successivamente nel punto 1.2 è stato rilevato che le liti vertenti sui ruoli e sulle cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata soltanto quando tali atti assolvano anche una funzione di natura impositiva.

Detta fattispecie si verifica quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati in dichiarazione e, quindi, attengano a tributi dovuti in misura superiore a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti impositivi presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo.

Di conseguenza, precisa ancora l'Agenzia delle Entrate, la definibilità in via agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa per l'omesso versamento va esclusa anche nel caso in cui sia stata eccepita la decadenza dei termini per la notifica dell'atto.

Il punto 2 del Documento di prassi in esame affronta quesiti relativi alla determinazione degli importi dovuti.

Al riguardo l'Amministrazione finanziaria ha dapprima ricordato che la normativa nel regolamentare il quantum dovuto per la definizione agevolata della controversia ha dato valore alla situazione processuale esistente al 24 ottobre 2018, per cui la pronuncia della Commissione tributaria provinciale intervenuta successivamente a tale data non rileva.





Maggio 2019

Di conseguenza, se la costituzione in giudizio è stata effettuata entro la medesima data, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del relativo valore.

Nel punto 2.3 l'Amministrazione finanziaria ha inoltre specificato che la definizione agevolata della lite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del relativo valore trova applicazione con esclusivo riferimento alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

La soccombenza dell'Agenzia delle Entrate è determinata dal raffronto tra quanto chiesto dal contribuente e quanto deciso dall'organo giurisdizionale adito e si considera "integrale" quando la domanda del contribuente sia stata accolta in toto.

Nel punto 2.6 della Circolare in commento è stato altresì chiarito che si può parlare di controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni nel caso in cui per effetto del giudicato interno formatosi in relazione al tributo e agli interessi, l'oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l'irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest'ultimo risulta integralmente versato.

Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione che statuisce la debenza del tributo questa ha valore di giudicato. Pertanto, nel caso di rinvio alla Commissione tributaria regionale esclusivamente per la rideterminazione delle sanzioni, la lite è definibile senza il pagamento di alcun importo, considerato che il tributo risulta definito.

Quanto agli importi scomputabili, il punto 2.10 della Circolare in esame ha ribadito che gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati dall'Ufficio, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, possono essere scomputati dalle somme dovute per la definizione agevolata. Tuttavia, le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio non risultano rimborsabili.

Nel punto 3 e seguenti del Documento di prassi in commento sono stati analizzati alcuni casi di sospensione delle controversie definibili.



Maggio 2019

Innanzitutto l'Agenzia ha ricordato che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

La domanda di sospensione del giudizio può essere avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti.

Tuttavia, per ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, il contribuente che ha aderito alla definizione deve depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda di definizione e del relativo versamento.

Definizione agevolata delle irregolarità formali - Art. 9 del D.L. n. 119/2018 – Chiarimenti.

Con Circolare n. 11 del 15 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle irregolarità formali introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 119/2018.

Come noto, l'anzidetta disposizione normativa ha previsto la possibilità di definire "Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018" con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta.

Nel punto 1 del Documento di prassi esaminato è stato specificato che detta procedura consente a tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni aventi natura formale, commesse in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Pertanto, possono avvalersi della regolarizzazione anche i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.



Maggio 2019

Nel successivo punto 2 è stato illustrato l'ambito oggettivo della definizione che deve riguardare le sole irregolarità, infrazioni, inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sulle attività produttive, delle imposte dirette, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e sul pagamento di tali tributi.

Trattasi, ha precisato l'Amministrazione finanziaria, di quelle violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

La Circolare in esame ha poi elencato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di violazioni ammesse alla definizione agevolata in oggetto.

Tra queste si segnalano:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA (definibile solo quando l'imposta risulta assolta);
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell'attività di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
- le violazioni degli obblighi riguardanti la documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non ha effetto neanche ai fini della determinazione del reddito;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni in materia di inversione contabile, in assenza di frode; in tale ultima ipotesi, ha chiarito





Maggio 2019

l'Agenzia, la violazione può essere sanata solo se l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ne ha determinato il mancato pagamento;

• l'omessa o irregolare indicazione in dichiarazione dei costi black list.

Nel punto 3 della Circolare in commento è stato precisato che sono escluse dalla definizione agevolata di cui all'art. 9 del D.L. n. 119/2018 le violazioni sostanziali ovvero quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fornito altresì un elenco relativo alle ipotesi di esclusione, tra le quali si segnalano le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti:

- ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione);
- ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119 (19 dicembre 2018);
- ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del D.L. n. 167/1990;
- l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo;
- l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d'imposta;
- l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la comunicazione di cause di inapplicabilità o esclusione inesistenti;
- le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d'imposta;
- l'omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;
- l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
- gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare,





Maggio 2019

visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

Il successivo punto 4 illustra gli adempimenti a cui sono tenuti i contribuenti al fine del perfezionamento della definizione agevolata in argomento, ovvero:

- il versamento delle somme dovute;
- la rimozione, ove possibile, delle irregolarità o omissioni.

In primo luogo, il contribuente è dunque tenuto al versamento dell'importo di 200 euro per ciascun periodo d'imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24 indicando il periodo d'imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo (PF99), secondo le modalità riportate nella risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019. Non si applica la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Nel punto 4.2 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che possono essere oggetto di definizione le irregolarità, infrazioni o inosservanze, commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018.

Nel modello F24 il contribuente deve indicare il/i periodo/i d'imposta che intende definire, avendo presente che può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare.

In particolare, per le violazioni commesse in sede di dichiarazione annuale occorre fare riferimento al periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce e non anche all'anno di presentazione della stessa.

Quando, invece, l'irregolarità o l'omissione non è riferibile ad alcun periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui la stessa è stata commessa.

Ciò accade, ad esempio, in riferimento alle violazioni commesse dai sostituti, intermediari o altri soggetti tenuti all'invio di comunicazioni o dichiarazioni per conto di altri soggetti.



Maggio 2019

Il successivo punto 4.3 della Circolare in esame affronta il tema della rimozione delle irregolarità o omissioni, rimozione che va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020.

Tuttavia, il Documento di prassi in commento, richiamando quanto già previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, ha ribadito che nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, in presenza di un giustificato motivo, possa provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell'Agenzia delle entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance).

Tale circostanza potrebbe verificarsi, spiega l'Amministrazione, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono.

In tale evenienza, affinché la definizione possa ritenersi perfezionata occorre necessariamente rimuovere la violazione entro il 2 marzo 2020, ovvero entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la mancata rimozione - spontanea o su invito - di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.

Un chiarimento significativo attiene all'individuazione di una serie di irregolarità o omissioni per le quali la rimozione non è necessaria; trattasi, in sostanza dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria che prevede la sola applicazione della sanzione.

Trattasi, ad esempio;

- della violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due periodi di imposta di riferimento;
- delle violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate dall'art. 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2, del D.Lgs. n. 471/1997, sempre che non vi sia



Maggio 2019

stato intento di evasione o di frode e l'imposta sia stata effettivamente assolta;

 dell'omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, sempre che i dati siano confluiti nella dichiarazione annuale.

La Circolare in esame ha, infine, elencato una serie di violazioni la cui rimozione è invece necessaria, quali, ad esempio:

- l'omessa presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 35, 35-ter e 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia, ovvero la restituzione con dati inesatti o incompleti;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'omessa comunicazione avente ad oggetto la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.

Nel punto 5 della Circolare è stato chiarito che la regolarizzazione permette al contribuente di sanare tutte le inosservanze e le irregolarità commesse nello stesso periodo d'imposta, sia nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata ancora rilevata, sia nell'ipotesi in cui essa sia stata rilevata in un processo verbale di constatazione o sanzionata in un atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, sempre che il rapporto non si sia già esaurito.

Nel successivo punto 6, l'Amministrazione finanziaria ha puntualizzato come sia possibile definire le irregolarità, infrazioni o inosservanze anche se già constatate o sanzionate, purché la sanzione non sia già divenuta definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2019).

L'art. 9 del D.L. n. 119/2018 consente, altresì, di definire le irregolarità, infrazioni o inosservanze di natura formale anche se oggetto di controversia tributaria pendente e, quindi, definibili, in alternativa, ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato Decreto.

Infine, il punto 7 del Documento di prassi in esame ha evidenziato che il comma 6 dell'art. 9 ha introdotto una proroga di due anni dei termini di decadenza dell'attività sanzionatoria con riferimento alle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 dicembre 2015.



Maggio 2019

Corrispettivi giornalieri – Operazioni esentate dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati.

Con Decreto del 10 maggio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18 maggio 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri prevista dall'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del Decreto in esame ha stabilito che, in fase di prima applicazione, sono esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:

- le operazioni escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. n. 696/1996 e dei Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali i biglietti di trasposto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collegate e connesse a quelle summenzionate, e indipendentemente dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale.

Ai sensi del successivo comma 2, le summenzionate operazioni esonerate continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972

Il comma 3 ha stabilito che i soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

L'art. 2 del Decreto in esame ha stabilito che rimangono inalterate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1-bis e 2, del D. Lgs. 127/2015, relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi





Maggio 2019

effettuate tramite distributori automatici.

Infine, l'art. 3 del Decreto in esame ha stabilito che con successivi Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'esaminato art. 1.

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

Con Provvedimento 23 maggio 2019, n. prot. 148038, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 24 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fissato, a decorrere dal 1° luglio 2019, al 2,68 per cento in ragione annuale la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.

Visto di conformità infedele. Art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997 - Chiarimenti

Con Circolare n. 12 del 24 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del visto di conformità infedele prevista dall'art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, e di recente modificata dall'art. 7–*bis* del D.L. n. 4 del 2019.

L'attuale formulazione dell'art. 39, così come modificata dal menzionato art. 7-bis, prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La precedente formulazione prevedeva, al contrario, in capo al professionista abilitato, al Responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, al CAF, l'obbligo di corrispondere un importo pari alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973,



Maggio 2019

salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Quanto all'ambito di applicazione temporale della novellata disposizione normativa, l'Agenzia ha precisato che la L. n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2018, è entrata in vigore il 30 marzo 2019, e dalla medesima data entrano in vigore le nuove disposizione recate dall'art. 7-bis.

Ciò premesso, al fine di stabilire se le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle violazioni commesse prima del 30 marzo 2019, è necessario verificare se la somma richiesta dall'art. 39 possa essere considerata a tutti gli effetti una sanzione cui si applica il principio del *favor rei* previsto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

A tale riguardo l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'attuale norma, a differenza del passato, ha conservato dell'impianto punitivo la sola quota riferibile alla sanzione (sempre ravvedibile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), eliminando le voci risarcitorie (imposta e interessi).

Da ciò discende che il *favor rei* potrebbe essere applicato limitatamente alla quota commisurata alle sanzioni; peraltro, poiché la misura riferibile alla sola sanzione è rimasta invariata (pari al 30 per cento) non sussistono le condizioni per l'applicazione del principio del *favor rei*.

Pertanto, le nuove misure destinate a punire gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019.

